

Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare

Conclusa a Vienna il 26 settembre 1986

Approvata dall'Assemblea federale il 3 marzo 1988¹

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988

(Stato 17 dicembre 2021)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari;

constatando che sono state e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi;

desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare;

convinti della necessità per gli Stati di fornire al più presto informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari, in modo che le conseguenze radiologiche attraverso le frontiere possano essere limitate il più possibile;

notando l'utilità di intese bilaterali e multilaterali per quanto riguarda lo scambio di informazioni in questo settore,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

1. La presente Convenzione si applica a qualunque incidente che coinvolga le installazioni o le attività elencate al paragrafo 2 qui di seguito, di uno Stato Parte o di persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, che comporti o potrebbe comportare ricadute di sostanze radioattive, e che abbia avuto o possa avere come conseguenza delle ricadute attraverso le frontiere internazionali, di un'eventuale rilevanza dal punto di vista della sicurezza radiologica per un altro Stato.

2. Le installazioni e le attività di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

- a) ogni reattore nucleare, ovunque sia situato;
- b) ogni impianto del ciclo del combustibile nucleare;
- c) ogni impianto di gestione delle scorie radioattive;

RU 1988 1360; FF 1987 III 81

¹ RU 1988 1359

- d) il trasporto o lo stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive;
- e) la fabbricazione, l'utilizzazione, lo stoccaggio provvisorio, lo stoccaggio definitivo ed il trasporto di radio-isotopi a fini agricoli, industriali e medici, a fini scientifici connessi e per la ricerca;
- f) l'utilizzazione di radio-isotopi per la produzione di elettricità nei congegni spaziali

Art. 2 Notifica ed informazione

In caso di incidente specificato all'articolo 1 (qui di seguito denominato «incidente nucleare»), lo Stato Parte di cui al presente articolo:

- a) notificherà immediatamente, direttamente o mediante l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (qui di seguito denominata «Agenzia») agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti, come indicato all'articolo 1, nonché all'Agenzia, l'incidente nucleare, la sua natura, il momento in cui si è verificato e la sua localizzazione esatta, se del caso;
- b) fornirà tempestivamente agli Stati di cui al paragrafo a), direttamente o per il tramite dell'Agenzia, nonché all'Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 3 Altri incidenti nucleari

Al fine di limitare al massimo le conseguenze radiologiche, nei casi di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all'articolo 1, gli Stati Parte potranno effettuare una notifica.

Art. 4 Compiti dell'Agenzia

L'Agenzia:

- a) informerà immediatamente gli Stati Parte, gli Stati Membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti come indicato all'articolo 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (qui di seguito denominati «organismi internazionali») interessati, di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 2;
- b) fornirà tempestivamente ad ogni Stato Parte, ad ogni Stato Membro, o ad ogni organismo internazionale interessato che ne abbia fatto domanda, le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 2.

Art. 5 Informazioni da fornire

1. Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 2 includono i dati seguenti, purché lo Stato Parte che ha effettuato la modifica ne sia in possesso:

- a) il momento, la localizzazione esatta se del caso, e la natura dell'incidente nucleare;

- b) l'impianto o l'attività in questione;
- c) la causa presupposta o nota, nonché la prevedibile evoluzione dell'incidente nucleare per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere di sostanze radioattive;
- d) le caratteristiche generali della ricaduta di materie radioattive ivi comprese, qualora ciò sia possibile ed adeguato, la natura, la probabile forma fisica e chimica, nonché la quantità, la composizione e l'altezza effettiva delle ricadute di sostanze radioattive;
- e) le informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per prevedere la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
- f) i risultati del controllo dell'ambiente per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
- g) le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito;
- h) il comportamento previsto a lunga scadenza della ricaduta di sostanze radioattive.

2. Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative allo sviluppo della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.

3. Le informazioni ricevute in conformità al paragrafo b) dell'articolo 2 possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che dette informazioni non siano fornite a titolo riservato dallo Stato che ha effettuato la notifica.

Art. 6 Consultazioni

Uno Stato Parte che fornisca informazioni in virtù del paragrafo b) dell'articolo 2 risponderà sollecitamente, nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, ad una domanda di informazioni supplementare o di consultazioni, rivoltagli da uno Stato Parte coinvolto, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.

Art. 7 Autorità competenti e punti di contatto

1. Ogni Parte indicherà all'Agenzia ed agli altri Stati Parte, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire ed a ricevere la notifica e le informazioni di cui all'articolo 2. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza.

2. Ogni Stato Parte comunicherà tempestivamente all'Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di dette Autorità nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto degli organismi internazionali interessati e lo fornirà agli Stati Parte e agli Stati Membri, nonché agli organismi internazionali interessati.

Art. 8 Assistenza agli Stati Parte

L'Agenzia, in conformità al suo Statuto² e su domanda di uno Stato Parte che non svolga esso stesso attività nucleari ed abbia una frontiera comune con uno Stato che svolga un programma nucleare attivo ma non sia Stato Parte, effettuerà studi sulla fattibilità e installazione di un adeguato sistema di sorveglianza della radioattività, per facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 9 Intese bilaterali e multilaterali

Ai fini dei loro reciproci interessi, gli Stati Parte potranno prendere in considerazione, qualora ciò sia ritenuto utile, la stipulazione di intese bilaterali o multilaterali relative alle questioni incluse nella presente Convenzione.

Art. 10 Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità e agli scopi della presente Convenzione.

Art. 11 Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.

2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa sarà sottoposta, su richiesta di qualunque parte alla controversia, ad arbitrato o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia prevale la richiesta inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.

² RS 0.732.011

4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3, potrà ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato manifestato.

5. a) La presente Convenzione sarà aperta, in conformità alle disposizioni del presente articolo, all'adesione degli organismi internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione.
- b) Per le questioni di loro competenza detti organismi, agendo per proprio conto, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.
- c) Nel deporre il proprio strumento di adesione, un organismo comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.
- d) Un organismo non disporrà di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

Art. 13 Applicazione provvisoria

Uno Stato potrà, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

Art. 14 Emendamenti

1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verrà rimesso al depositario, il quale lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprimerà il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.

Art. 15 Denuncia

1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta inviata al depositario.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

Art. 16 Depositario

1. Il Direttore generale dell'Agenzia sarà il depositario della presente Convenzione.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

- a) ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;
- b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
- c) ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità all'articolo 11;
- d) ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all'articolo 13;
- e) l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
- f) ogni denuncia, effettuata in conformità dell'articolo 15.

Art. 17 Testi autentici e copie autenticate

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Direttore

generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che ne farà pervenire copie autentiche agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 17 dicembre 2021³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	30 settembre	2003 A	30 ottobre	2003
Algeria*	15 gennaio	2004	15 febbraio	2004
Angola	22 dicembre	2004 A	22 gennaio	2005
Arabia Saudita*	3 novembre	1989 A	4 dicembre	1989
Argentina*	17 gennaio	1990 A	17 febbraio	1990
Armenia	24 agosto	1993 A	24 settembre	1993
Australia*	22 settembre	1987	23 ottobre	1987
Austria	18 febbraio	1988	20 marzo	1988
Bahrein*	5 maggio	2011 A	4 giugno	2011
Bangladesh	7 gennaio	1988 A	7 febbraio	1988
Belarus*	26 gennaio	1987	26 febbraio	1987
Belgio	4 gennaio	1999	4 febbraio	1999
Benin	18 settembre	2019 A	18 ottobre	2019
Bolivia*	22 agosto	2003 A	21 settembre	2003
Bosnia e Erzegovina	30 giugno	1998 S	1° marzo	1992
Botswana	11 novembre	2011 A	11 dicembre	2011
Brasile	4 dicembre	1990	4 gennaio	1991
Bulgaria	24 febbraio	1988	26 marzo	1988
Burkina Faso	7 agosto	2014 A	6 settembre	2014
Cambogia	5 aprile	2012 A	5 maggio	2012
Camerun	17 gennaio	2006	16 febbraio	2006
Canada*	18 gennaio	1990	18 febbraio	1990
Ceca, Repubblica	24 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	15 novembre	2005	15 dicembre	2005
Cina*	10 settembre	1987	11 ottobre	1987
Cipro	4 gennaio	1989 A	4 febbraio	1989
Colombia	28 marzo	2003 A	28 aprile	2003
Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEa/EURATOM)*	14 novembre	2006 A	14 dicembre	2006
Congo (Brazzaville)	3 settembre	2021 A	3 ottobre	2021
Corea (Sud)	8 giugno	1990 A	9 luglio	1990
Costa d'Avorio	21 settembre	2020	21 ottobre	2020
Costa Rica	16 settembre	1991	17 ottobre	1991
Croazia	29 settembre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	8 gennaio	1991	8 febbraio	1991
Danimarca	26 settembre	1986 F	27 ottobre	1986

³ RU 1988 1360; 1989 398; 1990 1622; 1991 2218; 2005 1849; 2007 3595; 2010 1629; 2012 383; 2014 127; 2016 505; 2019 1599; 2020 2175; 2021 909.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Dominicana, Repubblica	29 aprile	2010 A	29 maggio	2010
Ecuador	16 settembre	2019 A	16 ottobre	2019
Egitto*	6 luglio	1988	6 agosto	1988
El Salvador*	26 gennaio	2005 A	26 febbraio	2005
Emirati Arabi Uniti*	2 ottobre	1987 A	2 novembre	1987
Eritrea*	13 marzo	2020 A	12 aprile	2020
Estonia	9 maggio	1994 A	9 giugno	1994
Filippine	5 maggio	1997 A	5 giugno	1997
Finlandia	11 dicembre	1986	11 gennaio	1987
Francia*	6 marzo	1989	6 aprile	1989
Gabon	19 febbraio	2008	20 marzo	2008
Georgia	6 ottobre	2010 A	5 novembre	2010
Germania*	14 settembre	1989	15 ottobre	1989
Ghana	5 settembre	2016 A	5 ottobre	2016
Giappone	9 giugno	1987	10 luglio	1987
Giordania	11 dicembre	1987	11 gennaio	1988
Grecia*	6 giugno	1991	7 luglio	1991
Guatemala	8 agosto	1988	8 settembre	1988
India*	28 gennaio	1988	28 febbraio	1988
Indonesia*	12 novembre	1993	13 dicembre	1993
Iran*	9 ottobre	2000	9 novembre	2000
Iraq*	21 luglio	1988	21 agosto	1988
Irlanda	13 settembre	1991	14 ottobre	1991
Islanda	27 settembre	1989	28 ottobre	1989
Israele*	25 maggio	1989	25 giugno	1989
Italia*	8 febbraio	1990	11 marzo	1990
Kazakistan	10 marzo	2010 A	9 aprile	2010
Kuwait	13 maggio	2003 A	13 giugno	2003
Laos	10 maggio	2013 A	9 giugno	2013
Lesotho	17 settembre	2013 A	17 ottobre	2013
Lettonia	28 dicembre	1992 A	28 gennaio	1993
Libano	17 aprile	1997	18 maggio	1997
Libia	13 agosto	2009 A	12 settembre	2009
Liechtenstein	19 aprile	1994	20 maggio	1994
Lituania	16 novembre	1994 A	17 dicembre	1994
Lussemburgo	26 settembre	2000	27 ottobre	2000
Macedonia del Nord	20 settembre	1996 S	17 settembre	1991
Madagascar	3 marzo	2017 A	2 aprile	2017
Malaysia*	1° settembre	1987 F	2 ottobre	1987
Mali	1° ottobre	2007	30 ottobre	2007
Marocco	7 ottobre	1993	7 novembre	1993
Mauritania	19 settembre	2011 A	19 ottobre	2011

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Maurizio*	17 agosto	1992 A	17 settembre	1992
Messico	10 maggio	1988	10 giugno	1988
Moldova	7 maggio	1998 A	7 giugno	1998
Monaco*	19 luglio	1989	19 agosto	1989
Mongolia	11 giugno	1987	12 luglio	1987
Montenegro	21 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Mozambico	30 ottobre	2009 A	29 novembre	2009
Myanmar*	18 dicembre	1997 A	18 gennaio	1998
Namibia*	27 luglio	2020 A	26 agosto	2020
Nicaragua*	11 novembre	1993 A	12 dicembre	1993
Niger	19 novembre	2021	19 dicembre	2021
Nigeria	10 agosto	1990	10 settembre	1990
Norvegia	26 settembre	1986 F	27 ottobre	1986
Nuova Zelanda	11 marzo	1987 A	11 aprile	1987
Oman*	9 luglio	2009 A	8 agosto	2009
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)*	19 ottobre	1990 A	19 novembre	1990
Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)*	17 aprile	1990 A	18 maggio	1990
Organizzazione mondiale della sanità (PMS)*	10 agosto	1988 A	10 settembre	1988
Paesi Bassi	23 settembre	1991	24 ottobre	1991
Aruba	23 settembre	1991	24 ottobre	1991
Curaçao	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Sint Maarten	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Pakistan*	11 settembre	1989 A	12 ottobre	1989
Panama	1° aprile	1999	2 maggio	1999
Paraguay	6 febbraio	2013	8 marzo	2013
Perù*	17 luglio	1995 A	17 agosto	1995
Polonia	24 marzo	1988	24 aprile	1988
Portogallo	30 aprile	1993	31 maggio	1993
Qatar	4 novembre	2005 A	4 dicembre	2005
Regno Unito*	9 febbraio	1990	12 marzo	1990
Romania*	12 giugno	1990 A	13 luglio	1990
Ruanda	23 settembre	2021 A	23 ottobre	2021
Russia*	23 dicembre	1986	24 gennaio	1987
Saint Vincent e Grenadine	18 settembre	2001 A	19 ottobre	2001
Senegal	24 dicembre	2008	23 gennaio	2009
Serbia	5 febbraio	2002 S	27 aprile	1992

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Singapore	15 dicembre	1997 A	15 gennaio	1998
Siria*	17 settembre	2018	17 ottobre	2018
Slovacchia*	10 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna*	13 settembre	1989	14 ottobre	1989
Sri Lanka*	11 gennaio	1991 A	11 febbraio	1991
Stati Uniti*	19 settembre	1988	20 ottobre	1988
Sudafrica*	10 agosto	1987	10 settembre	1987
Svezia	27 febbraio	1987	30 marzo	1987
Svizzera	31 maggio	1988	1° luglio	1988
Tagikistan	1° settembre	2011 A	1° ottobre	2011
Tanzania	27 gennaio	2005 A	26 febbraio	2005
Thailandia*	21 marzo	1989	21 aprile	1989
Tunisia	24 febbraio	1989	27 marzo	1989
Turchia*	3 gennaio	1991	3 febbraio	1991
Ucraina*	26 gennaio	1987	26 febbraio	1987
Ungheria	10 marzo	1987	10 aprile	1987
Uruguay	21 dicembre	1989 A	21 gennaio	1990
Venezuela*	22 settembre	2014 A	22 ottobre	2014
Vietnam*	29 settembre	1987 A	30 ottobre	1987
Zimbabwe	20 settembre	2021	20 ottobre	2021

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-early-notification-nuclear-accident > Français > Ressources > Traités > Traités adoptés sous les auspices de l'AIEA, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

